

Atto del Sindaco Metropolitano

Il giorno 29/11/2022, alle ore 11:15 presso gli uffici della Città Metropolitana di Bologna, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, secondo quanto previsto dall'art. 34 co. 2 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott. Roberto Finardi, ai sensi dall'art. 38 co. 2 del medesimo Statuto.

ATTO N. 268

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O SOCIETÀ

Fasc. 02.08.02/1/2022

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

U.O. SOCIETÀ

Oggetto: *ACQUISIZIONE DI AZIONI NELLA SOCIETÀ ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO S.C.P.A. E ATTI CONSEGUENTI*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

- 1) Propone al Consiglio metropolitano la seguente deliberazione di:
 - a) approvare la relazione informativa e istruttoria per l'adesione della Città metropolitana ad ART-ER ER "Attrattività Ricerca Territorio" S.C.P.A., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - b) autorizzare, per le ragioni indicate in motivazione, l'adesione della Città metropolitana alla società ART-ER - Attrattività Ricerca Territorio - S.c.p.a. mediante sottoscrizione di n. 8.500 azioni del valore nominale di 1,00 Euro e per complessivi Euro 8.500,00;
 - c) approvare conseguentemente lo Statuto sociale di ART-ER, allegato sub 2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 - d) approvare l'Accordo per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER S.c.p.a., pur esso allegato sub 3) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco metropolitano alla sua sottoscrizione ed ad apportare le modifiche di carattere formale eventualmente necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto;
 - e) dare atto che il concreto ed effettivo contributo derivante dalla partecipazione al Fondo consortile, analogamente alla identificazione puntuale delle azioni comuni, saranno definiti a seguito dell'approvazione del PAC 2023 - Piano Annuale Consortile - che genera accordi e convenzioni con i Soci, per il quale Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione futura al fondo consortile in kind (ore/uomo e/o beni e servizi), stimata in Euro 41.582,00;

- f) dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente in relazione alla sottoscrizione di capitale sociale relativa all'ingresso nella società ART-ER S.c.p.a., da effettuare secondo le modalità e i termini indicati in motivazione, precisando che tali oneri ammontanti ad euro 8.500,00 sono stati finanziati tramite applicazione di avanzo di amministrazione quota disponibile (D.C. n. 48 del 23/11/2022) sul seguente capitolo di bilancio 300100 "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate - Cdc 129";
- g) dare mandato alla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico di procedere con successivo atto di impegno della relativa spesa e alla U.O Società per le ulteriori procedure amministrative conseguenti;
- h) dare atto che lo schema del presente provvedimento, prima di essere sottoposto al Consiglio metropolitano, sarà pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna ai fini della consultazione pubblica prescritta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- i) dare atto che, in esito all'approvazione del presente provvedimento, lo stesso deve essere inviato, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di competenza, per l'espressione di parere da rendere nel termine di 60 giorni e all'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Motivazione:

Preliminarmente si rileva che, in data 1 maggio 2019, è stata registrata al Registro Imprese della CCIAA di Bologna la nuova Società "ART-ER Attrattività Ricerca Territorio Soc. Cons. p.a.", nata dalla fusione di ASTER S.c.p.a. ed ERVET S.p.A, ed istituita dalla Legge Regionale n. 1 del 2018 "*Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia Romagna*" che la qualifica come società in house providing, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 1, lett. o) e dell'art. 16 del D.Lgs 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*". Tale società vede il coinvolgimento delle Università, dei Centri di Ricerca, di Unioncamere e di Enti locali della Regione ed ha un capitale sociale attuale, pari a Euro 1.598.122,00, suddiviso in n. 1.598.122 azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna. L'elenco completo dei soci di ART-ER, oltre che nella Relazione informativa e istruttoria allegata sub 1) quale parte integrante e sostanziale, è disponibile nel sito istituzionale della società (<https://www.art-er.it/chi-siamo/soci/>). ART-ER, che è società interamente pubblica e a prevalente capitale regionale, ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del c.c.; essa opera senza

scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi soci per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale sopra citata e degli obiettivi propri dell'oggetto sociale.

La sua missione è quella di favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo di ART-ER si articolano su tre principali ambiti:

- a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;
- b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volte a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale.

Per lo svolgimento delle attività relative agli ambiti sopra citati, ART-ER:

- 1) organizza e sviluppa le azioni comuni tra i Soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali, che generano accordi e convenzioni con i Soci e a cui i Soci contribuiscono attraverso un fondo consortile;
- 2) realizza un programma pluriennale di attività concordate con la Regione Emilia-Romagna e per le quali la Regione prevede l'affidamento diretto alla Società le cui azioni sono specificate attraverso programmi annuali;
- 3) svolge prestazioni di servizio ed attività di assistenza ai singoli Soci e coordina e/o partecipa a progetti finanziati nell'ambito di programmi nazionali, europei o internazionali.

A parte l'attività di servizi e assistenza tecnica ai Soci, l'attività del Programma Annuale Consortile (PAC) viene realizzata con il contributo della Regione Emilia-Romagna e degli altri Soci al Fondo

consortile della società, nonché attraverso i progetti Europei e Nazionali di Ricerca e Sviluppo Tecnologico realizzati da ART-ER per e con i soci, i quali oltre a costituire un'opportunità per il sistema regionale, concorrono anche finanziariamente alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione Emilia Romagna e pertanto alla mission della consortile in tema di ricerca e innovazione. Si rileva che la partecipazione al fondo consortile può essere in kind e/o finanziaria; si precisa che ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società si sostanzia in una partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato. La partecipazione al fondo consortile in kind e/o finanziaria viene determinata annualmente dalla società.

Si dà atto che ART-ER ha sviluppato relazioni e competenze utili per sperimentare nuove attività, potenziare asset regionali, promuovere nuove filiere, creare nuova occupazione e aumentare la competitività del sistema, promuovendo in tal modo anche l'attrattività dell'Emilia-Romagna. L'ambito di riferimento è quello delle Agenzie e degli Enti europei, nazionali e regionali che operano nel campo della valorizzazione territoriale, della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, al servizio delle imprese, delle università e del territorio. ART-ER mette a rete, comprendendo e connettendo una pluralità di soggetti soci (mondo della ricerca, mondo delle imprese, pubblica amministrazione) che attraverso il negozio consortile, costituito dal Programma annuale consortile, collaborano alle attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale. ART-ER è quindi lo strumento organizzativo comune della Regione e di tutti i Soci a cui è assegnato il compito di contribuire a rispondere alla complessità dei processi di sviluppo economici e sociali che la comunità regionale deve affrontare nei prossimi anni, confrontandosi con un esplicito macro- obiettivo: la promozione della crescita sostenibile regionale. La mission e la forma societaria identificano chiaramente il modello di intervento societario che prevede, da un lato, la specializzazione in ambiti di intervento collegato a quello dei soci, e dall'altro, una generale attenzione ai modelli di integrazione delle politiche e degli interventi dei diversi attori. L'organizzazione opera sulla base degli indirizzi stabiliti dai Soci e di quelli previsti dal documento Economia e Finanza regionale (DEFER), tutti portatori di interessi omogenei, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e al fine di raggiungere gli obiettivi richiesti. ART-ER opera, come già rilevato, come società in house providing, ed è sottoposta al controllo analogo della Regione e degli altri soci pubblici, le cui modalità di esercizio sono previste in un Accordo, che è stato sottoscritto dagli attuali soci.

La Città metropolitana, visti gli ambiti di azione della società, anche a seguito di un confronto tra gli uffici competenti dello sviluppo economico dell'Ente e il management di ART-ER, ha espresso l'intendimento di aderire alla società.

Si è preliminarmente accertato che la costituzione di società consortile per azioni è una tipologia ammessa dalla normativa vigente e più precisamente dall'art 3, comma 1, del D.Lgs 175/2016.

Si dà atto che, ai fini della partecipazione di un'Amministrazione pubblica in una società già costituita, il sopra citato D. Lgs 175/2016 prevede una procedura complessa e articolata, anche con riferimento agli oneri di motivazione analitica.

A tal fine, si richiamano gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del predetto decreto.

In particolare in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, come ART-ER, l'art. 8 dispone che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di Amministrazioni pubbliche in società già esistenti siano deliberate secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2; tale articolo prevede che la deliberazione di partecipazione deve essere adottata dall'organo competente, che con riferimento alla Città metropolitana, è il Consiglio metropolitano e deve essere redatta in conformità a quanto prevede l'art. 5, comma 1.

Con particolare riferimento all'art. 5 rubricato “oneri di motivazione analitica” è previsto che l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, di cui all'art.4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche in riferimento al divieto di aiuti di Stato, rilevando altresì la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Lo schema di deliberazione deve inoltre essere sottoposto a forme di consultazione pubblica. La deliberazione è inoltre inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i propri poteri di legge, tra i quali il ricorso in sede di giustizia amministrativa, qualora gli atti determinano distorsioni della concorrenza. Si precisa che la comunicazione alla Corte dei Conti competente veniva effettuata a soli fini conoscitivi prima dell'emanazione della legge 118/2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che è vigente dal 27/08/2022. L'art. 11 di tale legge dispone, tra l'altro, una modifica dell'art. 5, commi 3, e 4 del D.Lgs. 175/2016, riconoscendo alla Corte dei Conti di esprimere un proprio parere non vincolante sull'atto di approvazione dell'Ente di acquisizione di una partecipazione e non solo di ricevere l'atto per mera informativa. È previsto che la Corte dei Conti deliberi a riguardo entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 (Oneri di motivazione analitica), nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunciasse entro il termine di 60 giorni, l'amministrazione può procedere all'acquisto della partecipazione, ammettendo così il principio del silenzio assenso. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intendesse procedere egualmente è tenuta a

motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Si dà altresì atto che nei limiti della stretta aderenza alle finalità istituzionali dell'Ente socio, è consentita l'acquisizione e/o costituzione di società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si dà atto che a supporto dell'atto deliberativo per l'acquisto di azioni per aderire ad ART-ER "Attrattività Ricerca Territorio" S.c.p.a. è stata redatta una relazione informativa e istruttoria allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale nella quale sono evidenziate analiticamente le motivazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.Lgs 175/2016 che permettono di acquisire una quota del capitale sociale di ART-ER S.c.p.a.

Si richiamano sinteticamente le predette motivazioni individuate analiticamente nella relazione:

- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana:

l'oggetto sociale della società ART-ER è pienamente coerente con le finalità istituzionali della Città metropolitana, evidenziando una stretta ineranza tra gli ambiti di azione della società, le finalità istituzionali dell'Ente e le funzioni della Città metropolitana relative allo sviluppo economico, così come delineate dalla L. 56/2014, dallo Statuto della Città metropolitana, dalla legge regionale di riordino territoriale n. 13/2015 e dall'Intesa Generale Quadro tra Regione Emilia Romagna e Città metropolitana, sottoscritta il 13 gennaio 2016. In particolare, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 13 sopra richiamata, è stato declinato in sede di Intesa Quadro il tema dello sviluppo economico, individuando le funzioni della Città metropolitana nell'ambito

dello sviluppo economico e il contributo del territorio metropolitano alla politica di sviluppo regionale. Gli ambiti delle azioni sono altresì coerenti rispetto alle linee di azione programmatiche della Città metropolitana, così come previsto dal piano strategico e dal programma di mandato. Alla luce della stretta connessione tra la Città metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, per un proficuo esercizio della funzione di promozione dello sviluppo economico e delle serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio, appare quindi necessario che Città metropolitana, per poter perseguire appieno le proprie finalità istituzionali ed esercitare la funzione di sviluppo economico aderisca alla compagine consortile di ART-ER S.c.p.a., società individuata dalla Regione per l'attuazione delle linee di sviluppo sostenibile regionale definite dalla Città metropolitana. L'Ente ritiene, quindi, attraverso la partecipazione in ART-ER, di avvalersi di un approccio istituzionale e multilaterale che rappresenta un valore aggiunto negli ambiti di intervento delineati. Tutto ciò risulta coerente con le prossime e future linee di azione della Città metropolitana che, in qualità di socio, potrà incidere sulla definizione del programma pluriennale della società.

Anche alla luce degli effetti profondamente negativi della crisi sanitaria da COVID19, ancora in parte in atto, sul sistema produttivo, a cui si sono aggiunte le problematiche derivanti dal conflitto Russo-Ucraino (aumento costi materie prime, energia, alimentari, carburanti con impennata dell'inflazione) diventa infatti cruciale avere la possibilità di poter aver accesso ai servizi complessi che ART-ER offre: diventa sempre più importante maturare nuove strategie di crescita sostenibile avendo alla base solide consapevolezze di contesti e numeri del nostro sistema e delle azioni del sistema che ruota intorno all'area metropolitana. In questo modo si potrà contare su attività che non si configurano come consulenze specifiche su singoli temi, ma come approfondimenti di ambiti all'interno di obiettivi e strategie comuni.

La partecipazione societaria, d'altra parte, consentirà alla Città metropolitana di costruire una relazione di particolare rilevanza per sviluppare appieno il "sistema" di promozione e sviluppo economico, determinante per la concreta riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale, di offrire il proprio contributo alla definizione del programma pluriennale delle attività in armonia con le strategie di sviluppo della società e della Città metropolitana stessa, di elaborare azioni comuni coerenti con la strategia metropolitana e di condividere progettazione e attuazione di servizi e assistenza secondo un approccio di natura sartoriale rispetto alle esigenze del territorio metropolitano. ART-ER si può considerare il luogo di sintesi e di raccordo di strategie, eventi e progettualità organizzati sul territorio di tutti i soci; è il risultato di una sempre maggiore integrazione tra le attività, ma anche di un sempre maggiore coordinamento tra i soci e di un'attività sinergica in termini di scelta di temi prioritari e utilizzo efficace ed efficiente delle

limitate risorse disponibili da parte degli Enti soci. ART-ER, per la compagine e per la missione è un unicum a cui è necessario aderire. Si precisa che il programma di attività sottostante il fondo consortile, costituisce l'elemento fondante del negozio consortile e la caratteristica del rapporto con i soci è la stretta collaborazione sia in fase programmatica, che in fase realizzativa, che in fase consuntiva, con impatto amplificato delle attività in termini di ricaduta sui territori e sui soggetti coinvolti. La società pertanto può svolgere servizi strumentali agli Enti Pubblici soci per lo svolgimento delle loro funzioni, attività legittimata ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.d), ritenendo l'oggetto sociale congruo rispetto a quanto consentito dal predetto art. 4;

- con riguardo alla convenienza economica: per la Città metropolitana sussiste la convenienza dell'adozione del modello societario a cui si intende aderire che è funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico da perseguire. È reputata strategica la strumentalità al perseguimento di finalità di condiviso interesse istituzionale tramite un'organizzazione stabile comune. L'attività da svolgere è compatibile con il modello societario individuato, anche in alternativa a collaborazioni di stampo pubblicistico che sono reputate meno convenienti, non consentendo sia una maggiore integrazione tra le attività dei soggetti coinvolti e sia una compartecipazione in via preventiva alla definizione di strategie di comune interesse, con sviluppo di azioni comuni coerenti con la strategia metropolitana; il riferimento è allo specifico accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, ritenendo superata la collaborazione già in essere con ERVET (ora ART-ER) e Città metropolitana, strutturata attraverso il meccanismo dell'Accordo di collaborazione, esperienza, seppur positiva, evidenzia la necessità di un diverso sistema di relazione tra i due Enti, per dare pieno sviluppo al “ sistema” di promozione e sviluppo economico del territorio” determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale.

L'analisi sulla convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, ed effettuata sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili (profilo economico, patrimoniale e finanziario), ha evidenziato come l'acquisto della partecipazione in ART- ER sia un'operazione vantaggiosa dal punto di vista economico, poiché in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio della Città metropolitana sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi, consentendo una migliore realizzazione dell'interesse pubblico; ciò in quanto ART-ER si inserisce in una rete di rapporti, istituzionali ed imprenditoriali, nel territorio regionale e metropolitano che contribuiscono alla realizzazione di un servizio personalizzato, cioè aderente a quella che è l'effettiva realtà socio economica del territorio. Dette conclusioni derivano dall'analisi dei dati di bilancio della società ART- ER S.c.p.a. (dalla nascita ad oggi: 2019-2021), come da ogni altra fonte significativa e comprendono per ogni esercizio: fascicolo di bilancio al 31/12 di ogni

esercizio considerato, Relazione sulla gestione, Relazione sul Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione. I suddetti documenti sono scaricabili dal sito della società sezione trasparenza alla voce “Bilanci”.

Si rammenta che per l’analisi sulla convenienza economica ci si è avvalsi anche dei parametri indicati dall’art 20 del Testo Unico in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. Come è stato rilevato nella relazione istruttoria e informativa, ART-ER non si trova in nessuna delle condizioni descritte dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Inoltre, si dà atto che dalla data di fusione (1 maggio 2019) ART- ER ha presentato 3 bilanci e il risultato d’esercizio derivante dai bilanci risulta sempre in utile nel triennio (Euro 160.169,00 nel 2021 contro Euro 117.278,00 del 2020 ed Euro 189.486 nel 2019), su cui peraltro il Collegio Sindacale e la Società di Revisione hanno sempre espresso parere positivo senza rilievi e/o raccomandazioni. L’utile d’esercizio non è mai stato distribuito ai sensi dell’art. 34 dello statuto sociale, essendo ART-ER una società che non ha scopo di lucro, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, i medesimi sono andati progressivamente ad aumentare il patrimonio netto della società (pari a Euro 9.587.002,00 nel 2021, Euro 9.588.889,00 nel 2020 ed Euro 9.545.673,00 nel 2019). L’ultimo bilancio approvato quello del 2021, nonostante il perdurare delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, conferma comunque il trend positivo ottenuto nel 2020 e nel 2019 da ART-ER e negli anni precedenti dalle due società Aster ed Ervet, da cui è nata. Il 2021 ha rappresentato per l’economia regionale un anno di ripresa dopo la forte contrazione rilevata nel 2020 causata dall’emergenza sanitaria con un impatto negativo su tutte le componenti della produzione regionali (consumi, investimenti, commercio estero).

Sotto il profilo economico, nel 2021 il valore della produzione si è attestato su Euro 21.884.097,00 a fronte di Euro 20.280.433,00 del 2020 ed Euro 22.364.304,00 del 2019. L’aumento del valore della produzione è stato accompagnato da un aumento dei costi esterni in particolare del personale e costi per servizi. La differenza tra ricavi e costi di produzione è stata comunque sempre positiva. Si dà atto che il valore del fatturato 2021 si è attestato su Euro 25.277.730,00 contro Euro 13.393.603,00 del 2020 ed Euro 18.918.898,00 del 2019. Il calcolo relativo al fatturato è stato effettuato con le modalità indicate dalla deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna. Oltrel’80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dell’attività affidate dai soci.

L’evoluzione prevedibile della gestione, così come risulta dalla revisione di budget, esaminata in data 27 luglio 2022 dall’organo amministrativo, è prevista in sostanziale pareggio di bilancio, evidenziando un leggero utile.

Sono ottimi risultati, da leggersi nell’importante contesto di fusione che c’è stato e del pesante impatto della pandemia e la Regione, sia nel contesto del Patto del Lavoro e del Clima che

nell'Assemblea aperta del 2021, ha evidenziato il ruolo strategico di ART-ER nell'attivare e coordinare reti di valore sul territorio regionale, in particolare rispetto a imprese, università, enti di ricerca e formazione. Si può comunque affermare che la società presenta una gestione economica positiva e che sussistono i presupposti che ne garantiscono la continuità nel tempo e che confermano l'intendimento della Città metropolitana di aderire alla società;

- con riguardo alla sostenibilità finanziaria: per lo strategico investimento relativo alla sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale, pari, come già evidenziato a complessive Euro 8.500,00, l'Ente Città metropolitana dispone di mezzi propri, i cui oneri sono finanziati con specifico provvedimento di variazione del bilancio di previsione 2022-2024. In base agli accordi intercorsi con la società, trattandosi di una società in house consortile senza scopo di lucro, l'acquisto potrà avvenire a valore nominale senza sovrapprezzo, mediante acquisto di azioni proprie della società, che ne detiene attualmente n. 17.846, (corrispondente allo 1,117% del capitale sociale) nel rispetto della procedura prevista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. La partecipazione al fondo consortile, come già evidenziato, può essere in kind e/o finanziaria ed è collegata al programma annuale consortile (PAC), che è in corso di definizione per il 2023. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati, si evidenzia che la cifra investita dall'Ente è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che la Città metropolitana intende perseguire nel proprio programma. A fronte di tale impiego di risorse proprie l'Ente non si espone comunque a rischi di difficoltà finanziaria.

Si ritiene opportuno evidenziare che la società non si trova in situazione di perdita strutturata.

Gli andamenti economici della società nel triennio dimostrano che la società non è stata mai oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche per gli anni a venire. Essendo una società no profit, gli utili non sono mai stati distribuiti, ed una volta accantonata la riserva legale, ai sensi di legge, come già rilevato, sono andati progressivamente ad aumentare il patrimonio netto della società. ART-ER non è sottocapitalizzata, ma ha un'adeguata capitalizzazione (capitale sociale di Euro 1.598.122,00 a fronte di un patrimonio netto di 9.587.002,00 al 31/12/2021) senza necessitare di ricorso a finanziamenti esterni; è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni attraverso l'utilizzo di attività a breve; gli indici di struttura finanziaria indicati nell'allegata relazione hanno in particolare rilevato che le attività immobilizzate sono state finanziate completamente con mezzi propri e conseguentemente la struttura patrimoniale risulta solida; gli oneri finanziari, pari a Euro 12.224,00, sono molto contenuti, rappresentando lo 0,000484 del fatturato 2021, pari a Euro 25.277.730,00, e la posizione finanziaria netta è positiva.

Dalla Relazione sul Governo Societario, redatta e pubblicata, ai sensi dell'art 6 del più volte citato D.Lgs. 176/2016, dal 2019 al 2021 (che integra la Relazione sulla Gestione redatta dall'Organo

amministrativo), contenente uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale, si rileva che il monitoraggio degli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, non evidenzia “Soglie di Allarme”. Quanto all’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario, si rileva che la Società si è dotata degli opportuni programmi e strumenti per monitorare i rischi aziendali, e più specificatamente quelli relativi alla gestione aziendale, sia economica che finanziaria. L’Organo Amministrativo ha iniziato a discutere sull’opportunità di adottare, ulteriori strumenti di governo, in particolare un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale e chiamato a collaborare con l’organo di controllo statutario in materia di regolarità ed efficienza della gestione. Si dà atto, con riguardo alla semestrale di ART-ER al 30/06/2022 e con riferimento all’aspetto finanziario, si rileva che l’esercizio 2022 procede regolarmente e non si segnalano criticità;

- compatibilità dell’operazione con riferimento ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione: la Città metropolitana reputa l’acquisizione della quota del capitale sociale in ART-ER compatibile con i predetti principi dell’azione amministrativa. La scelta è originata dalla complessiva valutazione operata sull’assetto e sui risultati gestionali assicurati dalla società stessa con riferimento al complessivo modello di governo societario e dai risultati strategici ed operativi, oltre che economico – patrimoniali, conseguiti dalla stessa. Nello specifico la scelta è efficiente in quanto l’amministrazione, grazie alla peculiarità consortile, che comprende, connette e mette in sinergia soci e stakeholders, con la partecipazione, il lavoro e l’apporto costruttivo di tutti, anche in termini di scelta di temi prioritari e utilizzo efficace ed efficiente delle risorse, coinvolgendo inoltre sui progetti da sviluppare il maggior numero di soggetti interessati, coordinandoli e indirizzandoli in una progettazione condivisa e di area vasta, utilizza una forma elastica di organizzazione che permette di impiegare, in modo accorto, le limitate risorse a disposizione. La flessibilità operativa si traduce in una maggiore possibilità di un efficientamento delle procedure ed una maggiore efficacia delle stesse. Inoltre la disponibilità di professionalità specialistiche, anche in condivisione con altri soci pubblici, non richiede la necessità di dover procedere con propri piani assunzionali peraltro sottoposti a forti limitazioni.

La decisione è efficace giacché permette all’Ente di conseguire con esito favorevole il fine che ci si è prestabilito ovvero costruire una relazione rilevante per dare pieno sviluppo al “sistema” di promozione e sviluppo economico e determinante per la riuscita di azioni integrate e qualificanti di carattere istituzionale. L’elevata componente specialistica dei servizi offerti da ART-ER, richiede un mix di know-how fortemente specialistico e ancora poco diffuso ed un livello di esperienza consolidata nel tempo che ART-ER medesima ha avuto modo di sviluppare appieno in quanto proprio *core business* e finalità della sua istituzione. Inoltre, l’articolazione organizzativa in aree di ART-ER, insieme alla capacità di coordinamento consente di attivare importanti sinergie

tra le numerose e diverse attività offerte, massimizzando i risultati. L'efficacia gestionale e la sostenibilità dei costi è individuata tramite l'adeguato impiego delle risorse a disposizione. A ciò si aggiunge la solidità della struttura organizzativa di ART-ER e la garanzia di stabilità occupazionale che consentono di assicurare una continuità nell'erogazione delle prestazioni. ART-ER, essendo una Società senza scopo di lucro, "il guadagno" è rappresentato dalla dimostrazione dell'efficacia e dell'efficienza, cioè dall'utilizzo delle risorse economiche massimizzando i risultati, come si evince dai rilevanti risultati ottenuti per l'ecosistema dell'innovazione dell'Emilia Romagna dalle relazioni sulla gestione relative agli esercizi dal 2019 al 2021.

La decisione è economica poiché permette all'amministrazione di utilizzare in maniera efficiente, le limitate risorse finanziarie a disposizione, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato. Si rammenta a tal fine che sono stati raffrontati i costi di ART-ER con quelli della gara CONSIP, assunta come benchmark su tutte le categorie di figure professionali considerate e il raffronto ha evidenziato valori mediamente più bassi previsti da ART-ER; a ciò si aggiunge che la società già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione, anche in relazione alla tipologia di società, come peraltro è confermato dai risultati netti di gestione finora raggiunti. L'adesione ad ART-ER comporterà comunque un incremento della capacità di attrazione delle risorse pubbliche, con benefici per i soci in termini di incremento della possibilità di ottenere finanziamenti regionali/statali/comunitari; una capacità di semplificazioni delle attività tramite lo specifico strumento societario, nel rispetto dei principi pubblicistici; una unitarietà del sistema dei controlli molto incisivi e penetranti, precisati nell'accordo sull'esercizio del controllo analogo; a ciò si aggiunge lo spirito aziendale fortemente orientato all'efficienza, visto le numerosità di progetti e altre attività svolte come risulta dalla relazione di gestione degli amministratori relative agli esercizi 2019-2020-2021; una migliore realizzazione dell'interesse pubblico perseguito sia in quanto vi è la capacità di effettuare una gestione tale da non pregiudicare gli obiettivi superiori che la veste di società di rilevanza pubblica in ogni caso comporta e sia per l'attitudine a sacrificare l'esigenza del profitto a favore delle esigenze istituzionali degli Enti partecipanti, visto che la società non ha scopo di lucro.

Pertanto a fronte di un investimento economico limitato, l'Ente ha la possibilità di implementare il proprio ruolo e di coordinarsi su temi d'interesse comune e di perseguire l'interesse pubblico in modo ottimale in una società a controllo pubblico, in quanto nei confronti della società ART-ER potrà esercitare un controllo analogo (congiunto) a quello da essa esercitato sui propri servizi, in forza del modello di *governance* societaria adottato dalla stessa, avendo la facoltà di influenzarne le decisioni, con una influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni più importanti;

- gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: l'Amministrazione, in relazione alle modalità di affidamento, nell'ambito delle proprie incompressibili capacità di autodeterminazione e autorganizzazione, ha valutato strategicamente e organizzativamente razionale e sostenibile l'affidamento diretto dei servizi offerti da ART-ER sia per la sostanziale unicità e peculiarità delle sue prestazioni professionali (servizi specialistici che ART-ER realizza si originano in forza del ruolo che la Regione Emilia-Romagna attribuisce alla società, in particolare in riferimento al coordinamento dell'ecosistema della conoscenza e al ruolo sull'attrazione di investimenti e talenti) sia per una oggettiva carenza sul mercato, quando non completa assenza, di competenze ed esperienze effettivamente assimilabili e confrontabili. È opportuno rilevare che la società consortile per azioni ART-ER, si compone di funzioni altamente tecniche di carattere istituzionale non facilmente delegabili a soggetti esterni alle amministrazioni soci. L'affidamento diretto alla società consente perciò di acquisire una expertise altamente tecnica per l'esercizio delle proprie attribuzioni nella materia previste dall'oggetto sociale, sia di costruire sinergie tra le diverse attività, massimizzando l'esigenza di coordinamento tra le stesse. ART-ER, in ragione proprio della natura di in house, essenzialmente regionale, fornisce una serie di attività fondate su un tessuto costante di sviluppo di relazioni istituzionali in Italia e all'estero e di scambio tra gli attori del territorio. Questo tipo di approccio istituzionale e multilaterale rappresenta un valore aggiunto nel rapporto con i soggetti con cui si viene in contatto negli ambiti in cui opera la società. Il sistema di relazioni, benché non esattamente quantificabili dal punto di vista economico, risultano invece estremamente rilevanti per dare pieno sviluppo al "sistema" di promozione e sviluppo economico in quanto tale e determinanti per la riuscita di azioni integrate e qualificanti. Come si evince dalla relazione sulla gestione 2021 e 2020, ART-ER, quale Società in house che opera prevalentemente con e nei confronti di tutti i propri soci - svolge un'attività consortile non presente sul mercato (essendo un unico soggetto con esperienza consolidata, competenze, capacità di relazioni, risorse e autorevolezza riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, necessarie per riuscire a mettere assieme i soggetti pubblici e privati attori della Ricerca e dell'Innovazione, e garantire la presenza del "sistema regionale" nel suo insieme all'attuazione delle politiche nazionali ed europee) mettendo a rete, comprendendo e connettendo una pluralità di soggetti soci (mondo della ricerca, mondo delle imprese, pubblica amministrazione), che attraverso il negozio consortile, costituito dal Programma annuale consortile, collaborano alle attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale mettendo a disposizione della consortile la loro partecipazione in kind o finanziaria. Come si è già rilevato, a parte l'attività di servizi di assistenza tecnica ai soci, l'attività del Programma annuale consortile viene realizzata con il contributo della Regione Emilia Romagna e l'apporto degli altri soci, nonché attraverso i Progetti Europei e nazionali di ricerca e Sviluppo tecnologico realizzati

da ART-ER per e con i soci, i quali oltre a costituire un'opportunità per il sistema regionale, concorrono anche finanziariamente alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione Emilia-Romagna e pertanto alla mission della consortile in tema di Ricerca e innovazione.

ART-ER rappresenta quindi un unicum a livello nazionale, in grado di condividere e mettere a disposizione del sistema economico-produttivo e sociale:

- contenuti e competenze ad alto valore aggiunto;
- reti di relazioni a livello nazionale e internazionale;
- progetti transnazionali e nazionali che contribuiscono alla realizzazione delle politiche strategiche della Regione E.R. in tema di Ricerca e Innovazione.

Da un lato, la multidisciplinarietà che pone ART-ER al servizio della Regione e degli altri soci, rappresenta una peculiarità unica (tra gli elementi caratterizzanti vanno evidenziati quella relativa alla qualità delle prestazioni rese, alla profonda conoscenza dell'amministrazione regionale e di quella dei soci, alla rapidità delle risposte tecniche a supporto delle attività e dei progetti affidati), dall'altro, gli ottimi livelli di servizio grazie allo specifico know-how acquisito nel corso degli anni dal personale presente nel suo organico e la qualificante esperienza in materia della società, consentono ai soci di non ricorrere al mercato negli specifici ambiti di competenza e di ottenere risparmi e immediata disponibilità per far fronte ad esigenze non programmate e non programmabili. In termini di efficienza la complessità dei servizi svolti, l'importanza strategica degli stessi richiede in generale un controllo continuo dei livelli di qualità delle attività realizzate e delle strutture coinvolte.

Si dà atto che la scelta della soluzione organizzativa e gestionale del soggetto in house (e i "benefici per la collettività" che essa appare capace di esprimere), come rilevato, non trovano al momento riscontro nella capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili dell'efficienza, efficacia, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche basata su un fattore non soltanto quantitativo come il fattore di costi bensì, anche, e nello specifico, qualitativo: di ampiezza, complessità, di economicità, di dimensione sociale e valore pubblico e quindi, di vantaggi per la collettività anche in linea con gli ultimi orientamenti della giurisprudenza.

Per le ragioni suesposte, la Città metropolitana, in quanto portatore di interesse omogeneo alla compagine sociale di ART-ER, attraverso la società quale strumento organizzativo comune ai soci, oltre all'unità di intenti per le funzioni come sopra delineato, intende attribuire ad ART-ER l'espletamento di servizi compresi nell'oggetto sociale. In particolare in riferimento alle attività previste dalla Società ovvero:

- Coordinamento e sviluppo dell'ecosistema regionale dell'innovazione e della conoscenza, sostegno alla start up e alla creazione d'impresa;

- Sviluppo territoriale sostenibile, internazionalizzazione, attrattività e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
- Promozione della competitività e dello sviluppo del sistema produttivo e delle competenze verso la sostenibilità ambientale attraverso azioni infrastrutturali e di innovazione sociale;
- Qualificazione dei sistemi produttivi e del territorio, anche attraverso la promozione: azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale.

Anche se il negozio consortile costituito dal PAC 2023 in cui sono previste le attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale non è stato ancora approvato - e di conseguenza non si conosce l'entità del contributo consortile futuro dei soci, che può essere in kind (ore/uomo e/o beni e servizi) e/o finanziario - Città metropolitana intende avvalersi della Società per i concreti affidamenti futuri dei servizi e delle attività che rientrano nei seguenti ambiti di intervento:

- sviluppo territoriale, progetti di sviluppo locale
- strumenti per la crescita intelligente, sostenibile e coesiva
- promozione degli investimenti e politiche settoriali a impatto territoriale
- economia sostenibile ed energia
- relazioni internazionali, cooperazione territoriale
- studi, scenari e osservatori

Per tali strategici scopi, in attesa dell'approvazione del PAC, prevista per dicembre 2022 e tenuto conto che la procedura per l'ingresso in ART-ER si perfezionerà nei primi mesi del 2023, Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione futura al fondo consortile in kind. Si dà atto che la media del valore del fondo consortile degli ultimi due anni (2021 e 2022), anni da considerarsi di assestamento dal punto di vista gestionale, è di Euro 7.845.626,00 e che, pertanto, il contributo di Città metropolitana viene stimato, sin da ora, in via preventiva, nella misura dell'incidenza della quota azionaria su tale valore medio, definendo un importo di Euro 41.582,00.

Città metropolitana, subordinatamente al perfezionamento del suo ingresso, attuerà l'affidamento di funzioni e di servizi di interesse dell'Ente ad ART-ER, in quanto società che può svolgere servizi strumentali agli Enti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni, attraverso la partecipazione al Piano consortile che genera accordi e convenzioni con i Soci. La puntuale definizione dell'importo derivante dalla partecipazione al futuro Fondo consortile, analogamente alla precisa identificazione delle azioni comuni, saranno compiutamente esplicitati a seguito dell'approvazione del PAC 2023 – Piano Annuale Consortile.

Al fine di corrispondere alle esigenze poste dall'art. 192 D.Lgs. 50/2016, gli uffici competenti dell'Area Sviluppo Economico, con la collaborazione della società, in relazione alla tipologia di

servizi erogati da ART-ER, hanno acquisito agli atti, PG .n° 70702 del 23/11/2022, il documento “Analisi per la verifica di congruità dei costi ex art 192 D.Lgs 50/2016: Programma Annuale ART-ER 2022, di cui agli Atti Amministrativi Giunta Regionale, determinazione dirigenziale n.5328 del 21/03/2022 effettuata dai competenti uffici regionali per gli affidamenti ad ART-ER, che si ritiene di assumere, vista la recente redazione da parte del socio di maggioranza, ai fini dell’adesione della Città metropolitana alla società. Dall’analisi, riportata nella relazione allegata, risulta garantita la sostanziale congruità economica dei costi di ART-ER;

-compatibilità dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato: in continuità con gli anni passati, ART-ER ha supportato la Regione nell’analisi delle proposte di Legge regionali al fine di valutarne la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato ed in particolare con la normativa stabilita dal Quadro Temporaneo degli aiuti di stato. L’acquisizione della partecipazione in ART-ER non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese in quanto la Città metropolitana tramite la sua adesione, da un lato non determina alcun incremento di valore del capitale sociale (restando invariato il numero delle azioni complessive della Società) e, dall’altro, non versa nella società, peraltro già costituita, risorse finanziarie in alcun modo destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato. Per le ragioni esposte, non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l’ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale. Il giudizio della compatibilità dell’investimento con la disciplina dell’Unione Europea in materia di Aiuti di Stato riguarda anche il rispetto della disciplina comunitaria degli affidamenti in house. L’adesione alla società ART-ER è comunque coerente con la disciplina del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 175/2016 che hanno recepito gran parte degli orientamenti espressi in materia dalla Corte di Giustizia UE.

Si dà pertanto atto della compatibilità dell’acquisto di azioni in ARTE-ER con la disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alle altre condizioni rilevanti per l’acquisizione di una partecipazione in ART-ER, si richiamano i presupposti legittimanti l’affidamento in house che sono esplicitati principalmente agli artt.16 del D.Lgs. 175/2016 e 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici):

- l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 secondo il quale le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo e i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, i quali possono avere una durata anche superiore a cinque anni, in deroga all’art 2341 bis, primo comma del c.c;
- l’art. 5 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), che, recependo gli orientamenti e la disciplina comunitaria, esclude dall’applicazione delle regole sugli affidamenti in appalto o in concessione

di lavori, servizi e forniture, quelli effettuati in favore dei c.d. “organismi in house”, consentendo l’affidamento diretto senza gara, ponendo però le seguenti condizioni legittimanti;

- l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare il c.d. “controllo analogo” sull’organismo in house aggiudicatario (quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. Il requisito del controllo analogo riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dell’affidamento *in house*, in quanto è il meccanismo che permette agli enti affidanti di orientare le scelte della società affidataria, verificandone dall’interno la corretta gestione. Il controllo analogo consiste in una forma di eterodirezione della società, tale per cui i poteri di governance non appartengono agli organi amministrativi, ma al socio/i pubblico/i controllante/i che si impone a questi ultimi con le proprie decisioni. Ciò significa, in altre parole, che l’Amministrazione affidante esercita sull’affidatario un controllo equivalente a quello che eserciterebbe nei confronti di un proprio organo, come se stesse eseguendo un’attività interna alla P.A.;
- oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata devono essere svolte in favore dell’amministrazione /i aggiudicatrice/i controllante/i;
- nella persona giuridica controllata non può esservi alcuna partecipazione privata salvo i casi previsti dalla legge;
- l’art.192, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Si dà atto che è stato esaminato lo statuto sociale di ART-ER S.c.p.a., evidenziando che i requisiti del controllo analogo sono stati acquisiti mediante la conclusione di un Accordo per l’esercizio del controllo analogo congiunto su ART-ER medesima, pur esso analizzato ed entrambi allegati sub 2 e sub 3 al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

I presupposti fondamentali dell'in-house, così come previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs. 50/2026 sono stati inseriti nello statuto sociale mentre le modalità per l'esercizio del controllo analogo sono contenute nell'Accordo sopra citato.

Si evidenzia che lo statuto sociale prevede in particolare che:

- ai sensi dell'art. 8, si individuano i soggetti che possono essere soci, precisando che la Regione Emilia Romagna deve essere azionista di maggioranza ai sensi dell'art 5 della L.R. 1/2018; non è ammessa la partecipazione dei privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
- ai sensi dell'art 9, coloro che sulla base degli scopi consortili intendono far parte della società devono far domanda all'organo amministrativo, che accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art 8, la completezza della domanda e verificando inoltre che, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, l'ingresso non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'attività svolta e non sia in conflitto con gli interessi della società, evidenziando che sull'ammissione del nuovo socio delibera l'Assemblea; analoga procedura si osserverà in caso di trasferimento delle azioni di cui all'art. 14 dello statuto;
- ai sensi dell'art. 5, commi da 1 a 4, vengono precisate le modalità di intervento e lo scopo consortile: la società opera in conformità al modello in house providing; ha scopo consortile, costituendo organizzazione comune dei soci ai sensi degli artt. 2602 e 2615 ter del c.c; opera senza scopo di lucro nell'interesse e per conto dei soci per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'oggetto sociale ed opera ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016; è lo strumento organizzativo comune dei soci, tutti portatori di interessi omogenei, cui essi attribuiscono il compito di espletare funzioni, servizi ed attività di loro pertinenza, anche di carattere esecutivo e di servizio tecnico, compresi nell'oggetto sociale; con riferimento allo svolgimento relativo agli ambiti di cui all'art 4, organizza e sviluppa azioni comuni tra i soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali che generano accordi e convenzioni con i soci e a cui i soci contribuiscono attraverso un fondo consortile previsto all'art 7;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala e altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in linea con quanto previsto dall'art 16 del D.Lgs. 175/2016;
- ai sensi dell'art. 5 comma 8, il raccordo tra la programmazione regionale unitamente a quella delle azioni comuni con gli altri Enti Pubblici soci e l'azione della Società, quale struttura operativa della Regione e degli altri enti Pubblici soci della Società, sia disciplinato nelle modalità di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 24 dello statuto;

- ai sensi dell'art. 24, il sistema del controllo analogo, in cui si indicano i poteri che spettano alla Regione, agli altri Enti pubblici e pubbliche amministrazioni (direttive e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, approvazione piani strategici e unitari, controllo sullo stato degli obiettivi assegnati, controllo sui conti annuali della società). Tali poteri sono esercitati in forma collettiva e coordinata mediante apposito Comitato di controllo dei soci, disciplinato da un Accordo fra Amministrazioni. Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Al fine di consentire ai Soci, mediante il predetto Comitato, l'espletamento delle funzioni e compiti previsti, gli atti di competenza dell'Assemblea per i quali è richiesto il parere preventivo del Comitato, sono deliberati in via definitiva dall'Assemblea medesima, previo parere del Comitato stesso;
- ai sensi dell'art 13, sono indicati i casi di esclusione dalla società, precisando che è dovuta la liquidazione della partecipazione al socio escluso, la quale si accresce proporzionalmente a quella degli altri;
- ai sensi degli artt. 26 e 28, la gestione della società può essere attribuita ad un Amministratore unico o a un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 5 membri e in tale ultimo caso la scelta deve rispettare le disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 sulla parità di genere. Si precisa che l'art. 17 dello Statuto, ai sensi della L.R 1/2018, prevede che la Regione ha la facoltà di nominare l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione mentre i restanti consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art 4 dell'Accordo, previa presentazione in Comitato di una lista unica, che è approvata dallo stesso Comitato, se ottiene la maggioranza, come definita dall'art.7, comma 4, dell'Accordo (voti che rappresentino contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci). Attualmente la Società è retta da un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 consiglieri, effettuata nel rispetto della parità di genere. Il Consiglio dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Si precisa che ai sensi dell'art 28 per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica mentre le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' ammessa la possibilità di convocazione del C.d.A. mediante teleconferenza, videoconferenza e audio conferenza. È invitato alle sedute il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la trattazione di temi relativi ai contenuti dei programmi di attività della società;
- ai sensi dell'art 31 il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti e fatto salvo quanto previsto dall'art 17 in merito alla nomina del Sindaco effettivo con qualifica di

Presidente del Collegio Sindacale, che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, la nomina degli altri membri effettivi e supplenti spetta all'Assemblea, che, ai sensi dell'art 4 dell'Accordo, avverrà previa presentazione in Comitato di una lista unica, che è approvata dal medesimo se ottiene la maggioranza, come definita dall'art. 7, comma 4 dell'Accordo (voti che rappresentino contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci). I sindaci sono indicati nel rispetto della parità di genere e durano in carica tre esercizi. La convocazione dell'organo può avvenire mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazioni;

- ai sensi degli artt. 16 - 21, l'Assemblea è ordinaria e straordinaria; in particolare l'Assemblea ordinaria, oltre al bilancio e alle nomine dell'Organo Amministrativo, del Collegio sindacale e dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico delibera su atti strategici: piani strategici e industriali della società, programmi pluriennali e annuali di attività di interesse consortile; determinazioni per il programma del fondo consortile, Relazione dell'organo amministrativo sul bilancio e in merito all'accettazione dei nuovi soci. L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello statuto, la nomina, la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e le altre materie ad essa attribuite dalla legge. L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste ai sensi dell'art. 2368 c.c in prima convocazione e in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art 2369 c.c. L'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze di legge sia in prima che in seconda convocazione; in seconda convocazione sono fatte salve le maggioranze più elevate previste dal 5° comma dell'art 2369 c.c in tema di scioglimento anticipato della società, trasformazione della società, cambiamento dell'oggetto sociale, trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate per i quali è previsto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale;
- ai sensi dell'art 32, sia indicato un Comitato Tecnico Scientifico della società e della Rete Alta tecnologia dell'Emilia Romagna, presieduto da un Presidente nominato dalla Giunta regionale su indicazione della Conferenza Regione e Università, di cui alla L.R. n.6/2004 e formato da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art 16, comma 2, lett. h. I componenti di nomina assembleare sono scelti tra i nominativi indicati, su richiesta della società, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e da soci della società. Il Comitato dura in carica tre anni. Tale Comitato supporta gli organi societari svolgendo funzioni consultive, di analisi ed elaborazione sulle linee strategiche di ART-ER. Si dà atto che il Comitato non costituisce organo della società consortile ai sensi dell'art 15 dello statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art 11, comma 9, lette d) del D.Lgs. 175/2016;
- ai sensi dell'art 34, i soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio; pertanto gli avanzi netto di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una

percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società.

Si dà inoltre atto che lo Statuto è stato adeguato ed è coerente con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016. Con riguardo all'Accordo sull'esercizio del controllo analogo, in particolare si rileva che disciplina le modalità con cui i soci pubblici esercitano su ART-ER il controllo analogo congiunto e coordinato a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci, demandandolo al Comitato di controllo, istituito ai sensi dell'art 24 dello Statuto e in coerenza di quanto previsto dalla normativa nazionale di cui all'art 16 del D.Lgs. 175/2016, all'art 5 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto della legge regionale 1/2018. Il Comitato rappresenta pertanto la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società. Il modello di funzionamento del controllo analogo di ART-ER, elemento costituente la natura di società in-house partecipata da soggetti pubblici, prevede infatti che tale Comitato presieduto dal Socio Regione Emilia-Romagna e costituito da un rappresentante effettivo (e uno supplente) di ogni Socio, sia il luogo in cui il controllo analogo congiunto viene svolto nella sua pienezza con una partecipazione giuridicamente valida di tutti i Soci, mentre il controllo analogo singolo viene esercitato dal Socio sulle relative commesse o prestazioni specifiche.

Il Comitato, ai sensi dell'art 6 dell'accordo è composto da un numero di membri pari al numero dei soci pubblici, è presieduto dal rappresentante della Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria di Comitato. Ai fini della validità delle sedute, il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti del comitato, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo. Il Comitato, se necessario per il suo funzionamento, può avvalersi di appositi comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci. Per i profili di ordine amministrativo, organizzativo economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dell'istruttoria tecnica compiuta dalla struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia- Romagna, tenendo conto delle specificità normative a cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale. La struttura regionale fornisce alla società, anche ai fini della messa a disposizione del Comitato di controllo, il modello amministrativo del controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale con il quale vengono definiti, gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli, che si distinguono in controlli ex ante, in itinere ed ex post. A conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun ente socio e allo stesso Comitato.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto che:

- la L. R. 1/2018 ha istituito ART-ER, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di ed altre opere di interesse pubblico;

- ART-ER S.c.p.a. opera senza fine di lucro per perseguire le finalità della predetta legge regionale con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della Regione, precisando che le attività di ART-ER sono fortemente intrecciate a quelle della Regione e hanno lo scopo di ampliare la gamma di intervento o di complementarlo, operando in conformità al modello in house providing e con scopo consortile, costituendo organizzazione comune dei soci ai sensi dell'art 2602 e 2615 ter c.c.;

-l'attività svolta da ART-ER è riconducibile a finalità rientranti tra quelli istituzionali dell'Ente e che tramite la società provvederà ad un'attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali, attività legittimata ai sensi dell' art. 4, comma 2, lett. d) in quanto permetterà di svolgere appieno lo svolgimento della promozione dello sviluppo economico nella consapevolezza che l'attuazione delle politiche pubbliche di promozione dello sviluppo economico, al fine di favorire una crescita sostenibile, necessitano di interventi che travalicano i confini istituzionali in un'ottica di cooperazione istituzionale e nel contempo richiedono l'esigenza di mantenere un controllo sugli interventi medesimi, al fine di valutare la coerenza con gli obiettivi, verificare gli scostamenti e le azioni eventualmente necessarie da mettere in campo per la realizzazione degli obiettivi medesimi e la verifica dei risultati raggiunti; a tal fine la Città metropolitana ha ritenuto opportuno privilegiare forme organizzative già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza. Visti gli effetti profondamente negativi della crisi sanitaria da COVID19, ancora in parte in atto sul sistema produttivo, a cui si sono aggiunti quelli derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, diventa cruciale il possibile accesso ai servizi complessi che ART-ER offre per maturare nuove strategie di crescita sostenibile e sviluppare le stesse nell'ambito territoriale metropolitano, sfruttando l'expertise e la rete istituzionale ed imprenditoriale in cui la società opera. L'operazione è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, risultando conciliabile con i principi e le regole di sana gestione finanziaria ed è compatibile con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. L'investimento finanziario è altresì compatibile con le norme dei trattati europei, nello specifico con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;

- sono state accertate le condizioni richieste dalle previsioni normative vigenti in tema di in house ed ha valutato positivamente sia lo statuto che l'Accordo che rappresenta un valido strumento per l'esercizio del controllo analogo congiunto, per la possibilità di coordinamento e di raccordo tra le diverse posizioni dei soci aderenti e di orientamento delle decisioni in Assemblea;

- ART-ER svolge un'attività consortile non presente sul mercato (essendo un unico soggetto con esperienza consolidata, competenze, capacità di relazioni, risorse e autorevolezza riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, necessarie per riuscire a mettere assieme i soggetti pubblici e privati attori della Ricerca e dell'Innovazione, e garantire la presenza del "sistema regionale" nel suo insieme all'attuazione delle politiche nazionali ed europee) mette a rete, comprendendo e connettendo una pluralità di soggetti soci (mondo della ricerca, mondo delle imprese, pubblica amministrazione) che attraverso il negozio consortile, costituito dal Programma annuale consortile, collaborano alle attività comuni per la realizzazione di azioni e progetti per l'ecosistema innovativo del tessuto economico e produttivo regionale, evidenziando che il PAC 2023 non è stato ancora approvato e quindi attualmente non si conosce il contributo consortile dei soci, che può essere in Kind e/o finanziario. Per tali strategici scopi, in attesa dell'approvazione del PAC, prevista per dicembre 2022 e tenuto conto che la procedura per l'ingresso in ART-ER si perfezionerà nei primi mesi del 2023, Città metropolitana si orienta, allo stato, per una partecipazione al fondo consortile in kind, che come già rilevato, viene stimata in Euro 41.582,00. In questo modo Città metropolitana attua l'affidamento di funzioni e di servizi ad ART-ER, in quanto società che può svolgere servizi strumentali agli Enti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni;

- al fine di corrispondere alle esigenze poste dall'art. 192 D.Lgs. 50/2016, gli uffici competenti dell'Area Sviluppo economico, con la collaborazione della società, in relazione alla tipologia dei servizi erogati da ART-ER, hanno acquisito agli atti il documento "Analisi per la verifica di congruità dei costi ex art. 192 D.Lgs. 50/2016", effettuato dai competenti uffici regionali per gli affidamenti della Regione alla società, che si è ritenuto di assumere, vista la recente redazione da parte del socio di maggioranza, anche ai fini dell'adesione della Città metropolitana ad ART-ER. Dall'analisi, riportata nella Relazione allegata, risulta garantita la sostanziale congruità economica dei costi di ART-ER;

- l'assunzione di una partecipazione nella società ART-ER non determina processi di riorganizzazione interna, né comporta processi di mobilità o trasferimento del personale o di rideterminazione della pianta organica come risulta dalle relazioni della dirigente dell'Area Sviluppo Economico in Atti al P.G 70698/2022 inviata alla dirigente dell'Area Risorse Programmazione e Organizzazione; tali relazioni saranno trasmesse ai Revisori dell'Ente per gli adempimenti, di cui al comma 32, art. 3, L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008),

la Città metropolitana ritiene l'ingresso in ARTE-ER di interesse strategico attuale e pertanto autorizza, nonostante l'esiguità, la partecipazione alla società medesima, mediante la sottoscrizione di n. 8500 azioni, del valore di 1,00 Euro e per un importo complessivo di Euro 8.500,00, corrispondente allo 0,53% del capitale sociale. L'ingresso avverrà secondo la modalità proposta

ovvero mediante acquisto di azioni proprie della società nel rispetto della procedura di cui all'art. 9 dello Statuto.

Si dà atto che la somma necessaria per la sottoscrizione è stata regolarmente stanziata con specifico provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2022-2024, tramite applicazione di avanzo di amministrazione quota disponibile (D.C. n. 48 del 23/11/2022) sul seguente capitolo di bilancio 300100 "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate - Cdc 129".

Si dà atto che a seguito del perfezionamento dell'operazione di acquisto della partecipazione, ART-ER entrerà a far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, ai fini dell'applicazione del Principio contabile applicato 4.4 del D.Lgs. 118/2011.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto¹ della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Marco Panieri.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente in relazione all'acquisto di azioni in una società già costituita come indicato al punto 1) lett. f) del dispositivo.

Si dà mandato alla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico di procedere con successivo atto di impegno della relativa spesa e alla U.O. Società per le ulteriori procedure amministrative conseguenti. Inoltre il provvedimento, che sarà sottoposto al Consiglio metropolitano, deve essere dichiarato immediatamente eseguibile al fine di conseguire quanto prima il perfezionamento della procedura in relazione agli imminenti adempimenti societari.

Si dà atto che la delibera è inviata al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

¹ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano: (...)

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana; (...)

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (Agriesti Carmelina - U.o. Società - Settore Affari istituzionali e partecipazioni societarie e Trombetti Giovanna - Area Sviluppo economico) ed il parere di regolarità contabile (Barbieri Anna - Area Risorse, programmazione e organizzazione).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio telematico della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Allegati:

- 1) All. sub 1 ART-ER RELAZIONE INFORMATIVA E ISTRUTTORIA (ex art. 5 D.Lg. 175/2016);
- 2) All. sub 2 Statuto;
- 3) All. sub 3 Accordo Controllo Analogo Congiunto.
- 4)

Bologna, lì 29/11/2022

IL SINDACO METROPOLITANO

Matteo Lepore²

² Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).